

## FATTI DI CAUSA

L'avv. Ca.Ga. era stata nominata difensore di fiducia da Ma.Sp. sottoposta ad amministrazione di sostegno, per assisterla nella richiesta di revoca della misura impostale e comunque di sostituzione dell'amministratore nominato; l'assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ca.Ga. aveva quindi chiesto la liquidazione del compenso per l'attività di redazione del ricorso ma l'istanza era stata respinta perché la nomina non era stata autorizzata dal Giudice Tutelare; proposta opposizione, il Tribunale di Lecce aveva confermato il provvedimento di rigetto ritenendo che, "sebbene la proposizione dell'istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno, da parte del beneficiario, rappresenti espressione di un diritto personalissimo, il ricorso ad un legale direttamente da parte del beneficiario della misura di protezione incontra un limite proprio nelle specifiche condizioni di salute in cui si trova l'interessato al tempo di conferimento dell'incarico professionale"; rilevava ancora il Tribunale che dagli atti di causa emergeva chiaramente che Ma.Sp. non fosse capace di curare autonomamente i propri interessi e pertanto l'incarico alla ricorrente non poteva essere ratificato a posteriori.

Ricorre per cassazione Ca.Ga. affidando l'impugnazione ex art.111 Cost. a due motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di doglianza Ca.Ga. prospetta la "nullità dell'ordinanza rilevante ex art.360 n.4 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art.133 c.p.c. rilevante ex art.360 n.3 c.p.c.".

La ricorrente afferma che l'ordinanza ricorso non sarebbe stata mai pubblicata, risultando essa priva del deposito/attestazione di deposito da parte del cancelliere; il provvedimento risulta essere stato solo comunicato il 16.12.2020.

Il motivo è infondato.

Non si rileva infatti alcuna violazione in rito giustificante il rilievo di nullità formulato dalla ricorrente con il motivo in esame.

Il provvedimento che definisce il reclamo ex art.170 D.P.R. n.115/2002 è un'ordinanza -secondo il testo dell'art.15 D.Lgs. n.150/2011 regolante il rito per l'opposizione ex art.170 cit., nel testo

applicabile ratione temporis- che, nel caso di specie, è stata pacificamente -non notificata dalla controparte ma- comunicata all'interessata dalla cancelleria, nel rispetto del disposto dell'art. 133 comma 2 c.p.c. -che dopo la riforma attuata dall'art. 45 del D.L. 24.6.2014, convertito con modificazioni nella L.11.8.2014 n. 114, richiede che il cancelliere dia del deposito della sentenza, alla quale è equiparabile anche l'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. perché conclusiva del giudizio con pronuncia anche sulle spese ed idonea a formare il giudicato, (vedi in tal senso Cass. sez. un. 5.10.2022 n. 28975), comunicazione alle parti costituite del testo integrale mediante biglietto di cancelleria ex art. 45 disp. att. c.p.c. ultimo comma, introdotto dall'art. 16 comma 3 lettera d) del D.L.18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L.17.12.2012 n.221-. Dalla data della comunicazione formale del provvedimento, inappellabile, è decorso il termine lungo per l'impugnazione dello stesso avanti al Giudice di legittimità, perché "il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi" -così, tra le altre, Cass. n.4735/2020-.

Si osserva altresì, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che rispetto alla data di comunicazione del provvedimento Ca.Ga.

ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, nel rispetto del termine lungo di impugnazione da tale data.

2. Con un secondo motivo di critica la ricorrente afferma la "falsa applicazione dell'art.410 c.p.c., rilevante quale vizio in procedendo".

Secondo Ca.Ga. non sarebbe stata necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per la nomina del difensore da parte di Ma.Sp. poiché quest'ultima intendeva chiedere la revoca dell'amministratore di sostegno -o la sua sostituzione-: la pronuncia del Giudice dell'opposizione sarebbe in totale contrasto con la ratio dell'istituto disciplinato dall'art.410 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Si premette che il procedimento disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c. è un procedimento in cui si tratta della capacità di agire della persona, sia pure non in maniera assoluta e generale come nel giudizio d'interdizione. Detto procedimento costituisce un istituto duttile, che va calibrato sull'interesse dell'assistito: per questo con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare decide, tra l'altro, se vi siano atti, e quali essi siano, che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 comma 4, n. 3, c.c.: ciò sul presupposto della

tutela degli interessi del beneficiario, in quanto persona che non è capace di gestirli autonomamente) e se vi siano atti, precisamente individuati anch'essi, che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore (art.405 comma 4 n.4 c.p.c.), ferma restando per il beneficiario la possibilità di compiere in autonomia tutti gli altri atti non disciplinati, nel decreto di nomina, ai sensi dell'art.405 co 4 n.3 e 4 c.p.c.

Nel caso concreto non è stato allegato il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno di Ma.Sp. e, comunque, non se ne conosce il contenuto quanto ai provvedimenti assunti ex art.405 c.p.c., con particolare riferimento al comma 4, n.3 e 4 c.p.c.: non vi è

motivo di ritenere che, con riferimento al caso specifico e alle condizioni personali della beneficiaria, vi fossero limitazioni allo svolgimento di attività coinvolgenti anche, e in che limiti, il conferimento di incarichi di difesa. Nel caso di specie, inoltre, si discute della tutela di diritti personalissimi, quale si deve considerare il diritto di libertà all'autodeterminazione personale che è sotteso alla critica rivolta alla disposizione di una misura quale l'amministrazione di sostegno, pur supportata da un'esigenza di tutela del beneficiario.

Come già rilevato del resto da questa Corte, nel rispetto della ratio delle disposizioni dettate dagli art.410 e s. c.c. e del richiamo, operato dall'art.720 bis c.p.c. per l'amministrazione di sostegno, anche all'art.716 c.p.c. -entrambe le norme da ultimo richiamate nel testo vigente *ratione temporis*-, "Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l'interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l'amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare. - Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiario deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in

cui il beneficiario abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore" -così Cass. n.34854/2024; cfr. anche Cass. SU n.21985/2021 nonché, per la comprensione della natura della tutela correlata all'amministrazione di sostegno, Cass. n.7414/2024-. Nel contesto delineato non sarebbe giustificato che l'interessato, per difendersi nell'ambito del procedimento volto ad assegnargli un amministratore di sostegno, debba ottenere una qualsiasi forma di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Non avrebbe alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, prevedere la possibilità di nomina in autonomia di un difensore di fiducia da parte dell'interessato nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno -in ragione dell'incidenza della misura sui diritti della persona e non in ragione del fatto che prima della sua disposizione il destinatario della stessa non subisce limitazioni di capacità di alcun genere- e pretendere invece la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per la nomina di un difensore di fiducia per poter chiedere la revoca della misura disposta. In questa seconda ipotesi vi è la stessa esigenza di garanzia dei diritti personalissimi del soggetto interessato, che non potrebbe essere legittimamente compressa per la sua già avvenuta sottoposizione all'amministrazione di sostegno, richiedente anzi una maggiore attenzione di tutela della sua autonomia rispetto alla misura della quale si duole e agli organi che la rappresentano (per spunti di riflessione sul punto cfr. anche Cass. n.15175/2019 sulla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria giurisdizione; appaiono altresì pienamente in linea con l'interpretazione seguita le indicazioni, volte a garantire lo spazio di libertà del destinatario della misura, emergenti dalla già citata pronuncia di questa Corte n.7414/2024, nel senso che "In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione seppure da sottoporre a vaglio costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni... nello stesso provvedimento da ultimo richiamato è stato pure affermato il principio di diritto secondo cui anche "Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia" -si giustificerebbe pertanto anche in tale ipotesi la nomina in autonomia di un difensore di fiducia da parte del beneficiario della misura, che prima si sia rivolto direttamente, senza esito, al Giudice Tutelare-).

Non è infine condivisibile l'assunto del Tribunale di Lecce, secondo cui la necessità di autorizzazione alla nomina del difensore per la revoca della misura in corso doveva essere fatta discendere dal carattere di protezione della misura e dall'incapacità, facilmente percepibile, di Ma.Sp.

Ma.Sp. di curare i propri interessi: la beneficiaria della misura intendeva contestare, attraverso la richiesta di revoca della stessa, proprio l'esistenza dei presupposti per essere sottoposta ad una misura di protezione e, in particolare, l'esistenza della sua prospettata incapacità ed era suo pieno diritto farlo a prescindere dall'esito del ricorso in autonomia rispetto alla procedura di tutela contestata.

In conclusione, il ricorso per cassazione proposto, infondato quanto al primo motivo, deve essere accolto in relazione al secondo motivo. L'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Lecce che, in altra composizione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno ha diritto a procedere alla nomina di un difensore di fiducia per richiedere la revoca dell'amministrazione di sostegno, senza necessità di richiedere a tal fine l'autorizzazione del Giudice Tutelare".

Il Giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2025.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2025.